



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 137 del 08/07/2026

ORIGINALE

OGGETTO: PEF TARI 2026/2029. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2026/2029 DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO.

L'anno **duemilaventisei** addì **otto** del mese di **luglio** alle ore **11:00** nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

MORANDI GIUSEPPE LUIGI	SINDACO	Presente
PULEO ANTONINO	VICE SINDACO	Presente Video conferenza
DI BISCEGLIE MATTIA	ASSESSORE	Assente
FERRANTE PAOLA	ASSESSORE	Presente
PIRANI LUISELLA	ASSESSORE	Presente
MENTO SALVATORE	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GROSSO GABRIELLA .

Il Sig. MORANDI GIUSEPPE LUIGI assume la presidenza, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà avvio alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Si dà atto che nessuno degli assessori presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

RILEVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

OSSERVATO che l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

RILEVATO inoltre che l'art. 13 co. 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 ribadisce che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8*

del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

VISTO l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

OSSERVATO, in particolare, l'articolo 7 della Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha previsto *"7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026. [...]"*

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;

b) con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti [...]";

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 397/2025/R/Rif all'articolo 7.3 *"Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:*

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i

valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2";

VISTA la Determina 7 novembre 2025 n. 1/2025 - DTAC, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 397/2025/R/Rif;

VISTA la stessa Determinazione 1/2025 citata con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025 ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

VISTO che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;

RILEVATO che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

OSSERVATO che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, **disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito** di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*;

RILEVATO che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

CONSIDERATO anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *"Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000"*;

CONSIDERATO che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C., senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti da adottare;

RILEVATO che l'articolo 31.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025 disciplina che *"Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF dell'ambito tariffario da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento"*;

VISTO il Piano Finanziario trasmesso dal Gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (gestore delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di spazzamento e lavaggio delle strade, di trattamento recupero dei rifiuti urbani) prot. n. 14250 del 04/06/2026 con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-3;

VISTA la Determinazione adottata dall'Ufficio Tributi n. 612 del 03/07/2026, in qualità di gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-3 di ARERA;

VISTO l'Allegato 2 alla Determinazione 1/DTAC/2025 di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro *"L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – piano economico-finanziario (PEF), dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di determinazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità"*;

OSSERVATO che l'articolo 30.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025 prevede che *"Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli"*;

CONSIDERATO che il Comune di Trezzano sul Naviglio ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure, l'una (coincidente con l'Ufficio Tributi) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed

un'altra coincidente con la scrivente che si è occupata della procedura di validazione dei dati trasmessi dai singoli Gestori, rilevando che i due soggetti coinvolti non sono in alcun modo sovrapponibili ma anzi contraddistinti da evidente terzietà tra le parti;

CONSIDERATE le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio che, in continuità con la precedente metodologia, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, si delinea per questo Comune la condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/RiF che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

OSSERVATO che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di riferimento, in considerazione del fatto che l'articolo 42 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) definisce le competenze dei Consigli Comunali in materia di *"programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, [...]"*;

RILEVATO altresì che sulla base di quanto stabilito dall'art. 30.2 del citato Allegato A, l'organismo competente, ovvero l'Ente Territorialmente Competente, verifica il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite;

OSSERVATO che l'esito di tale verifica, che sarà successivamente comunicato ai soggetti gestori, è stato valutato positivamente;

RILEVATO che la relazione allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

VISTO l'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la relazione in allegato (Allegato 1) alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente sia la relazione di validazione e sia tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente relativi al Piano Finanziario TARI, per le annualità 2026/2029;
2. DI APPROVARE il tool unitario (Allegato 2) comprendente i dati di tutti i gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti del Comune di Trezzano sul Naviglio, così come descritti nei paragrafi 2 e 3 redatti a cura dei diversi Gestori;
3. DI RINVIARE al Consiglio Comunale la documentazione approvata con la presente Deliberazione affinché lo stesso possa adottarla e determinare le tariffe della TARI 2026 sulla base delle risultanze emergenti;
4. DI CONSIDERARE i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato al fine dell'approvazione delle tariffe TARI 2026;
5. DI TRASMETTERE ad ARERA, entro 60 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 (31 luglio) il piano economico finanziario validato, costituito dalla documentazione di cui ai precedenti punti e dalle dichiarazioni di veridicità trasmesse dai legali rappresentanti dei diversi Gestori, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di ottemperare ai sopradescritti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO
MORANDI GIUSEPPE LUIGI

II SEGRETARIO COMUNALE
GROSSO GABRIELLA

Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029
(annualità 2026-2027)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Determinazione n. 1/2025 - DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa.....	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	5
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.5 Altri elementi da segnalare.....	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.....	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.....	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore IdealService soc. coop.....	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore IdealService soc. coop.....	7
C2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Trezzano sul Naviglio.....	7
C3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Trezzano sul Naviglio	7
4. Attività di validazione.....	8
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	11
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	11
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività.....	12
5.1.2 Coefficiente di potenziamento K.....	13
5.1.3 Coefficiente CRI.....	14
5.2 Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp}).....	15
5.2.1 Componenti previsionali COnew.....	15
5.2.2 Componenti previsionali COI.....	15
5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	15
5.3.1. Componente previsionale CTSΔ ^{exp}	15
5.3.2. Componenti previsionali CO ₁₁₆	16
5.3.3. Componenti previsionali CQ.....	16
5.3.4. Componente previsionale CO _{ANT}	16
5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	16
5.5 Cespiti e costi di capitale.....	17
5.6 Conguagli.....	17
5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	18
5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	20
5.9 Rimodulazione dei conguagli.....	21
5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	21
5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	21

1. Premessa

Tramite Deliberazione 397/2025/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

All'articolo 29.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun anno α , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio e di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- l'ammontare degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie validati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2029;*
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 7 novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 6 novembre 2023, 1/2023.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2026-2027.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove

predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 397/2025: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 397/2025/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente

Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all’Articolo 30 del MTR-3”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l’ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell’Ente Locale non possono che spettare all’organo politico. Ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, infatti, *“i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*.

1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell’ambito tariffario oggetto del Piano Finanziario unitario è Trezzano sul Naviglio.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all’art. 1 dell’allegato A alla Delibera 397/2025, individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2026-2029 (anni 2026 - 2027). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- **Comune di Trezzano sul Naviglio – Ufficio Tributi**: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- **R.T.I. costituita da Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. e Idealservice Soc. Coop.**: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l’Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all’art. 30.3 del MTR-3 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all’interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all’Ufficio Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e alla Giunta Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono conferiti i rifiuti dell’ambito tariffario, per le frazioni di cui il Gestore ha reso nota l’informazione.

<i>Frazione</i>	<i>Codice EER</i>	<i>Nome del Gestore dell’impianto</i>	<i>Ubicazione impianto</i>
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	MONTELLO	(BG) in Via Fabio Filzi 5

<i>Frazione</i>	<i>Codice EER</i>	<i>Nome del Gestore dell'impianto</i>	<i>Ubicazione impianto</i>
Rifiuti biodegradabili	200201	A2A AMBIENTE SPA	Brescia (BS) in via Alessandro Lamarmora 230
Rifiuti ingombranti	200307	CARIS SERVIZI SRL	Lainate (MI) in via Juan Manuel Fangio 11
Altri rifiuti non biodegradabili	200203	SVILUPPO PROGRESSO AMBIENTE SRL ^E	Vimercate (MB) in via dell'Industria 7
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	A2A AMBIENTE SPA	Brescia (BS) in via Alessandro Lamarmora 230

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.

In merito al punto 4 si rappresenta che i Gestori costituenti il R.T.I. (Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. e Idealservice Soc. Coop.) non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione contabile necessaria alla verifica, nell'ambito dell'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. con PEC prot. 14250 del 04/06/2026.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. con PEC prot. 14250 del 04/06/2026.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore IdealService soc. coop.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore IdealService soc. coop. con PEC prot. 14285 del 04/06/2026.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore IdealService soc. coop.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore IdealService soc. coop. con PECprot. 14285 del 04/06/2026.

C2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Trezzano sul Naviglio

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 612 del 03/07/2026 del Gestore – Ufficio Tributi.

C3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Trezzano sul Naviglio

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 612 del 03/07/2026 del Gestore – Ufficio Tributi.

4. Attività di validazione

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente.

La verifica concerne almeno il controllo:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti.

La validazione ai sensi dell'articolo 7.3 della Deliberazione 397/2025/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dai soggetti gestori redatti sulla base dei Capitoli 2 e 3 dello schema della Relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025.

Come stabilito all'allegato 2 alla Determina 1/DTAC/2025, lo scrivente svolge l'attività di validazione sui dati trasmessi dai singoli Gestori, opportunamente supportati da fonti contabili obbligatorie riferite all'annualità 2024. Essa si concretizza nei seguenti passaggi:

R.T.I. costituita da Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. e Idealservice Soc. Coop.. I due soggetti, aggiudicatari congiuntamente dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e spazzamento e lavaggio strade, oltre al trattamento e recupero di alcune frazioni di rifiuto, hanno ritenuto di trasmettere due PEF grezzi disgiunti, sebbene la figura di Gestore sia di fatto rivestita congiuntamente da entrambe le Società. L'attività di validazione del Piano Finanziario avrebbe dovuto avere l'obiettivo di verificare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;*
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- c) la corrispondenza dei valori finali totali per gli anni 2026 e 2027 con le indicazioni ricevute dall'E.T.C. in merito alla sostenibilità dei costi indicati, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario.*

Tuttavia il ritardo con cui i due soggetti hanno trasmesso il materiale necessario, ha compromesso gravemente l'efficacia dell'attività di validazione svolta; per tale motivo lo scrivente ha analizzato il materiale ricevuto da entrambi i soggetti Gestori in prima battuta con PEC prot. 14250 del 04/06/2026 (Impresa Sangalli) e con PEC prot. 14285 del 04/06/2026 (Idealservice), concentrando in particolare l'attenzione sui tool di calcolo e sulle relazioni di accompagnamento. Non disponendo di tempistiche sufficienti ad elaborare richieste scritte, consentendo ai soggetti di fornire riscontro, a seguito di informali scambi con gli uffici comunali per chiarire il perimetro e le modalità di quantificazione dei costi esposti, questo Ente ha trasmesso una nota con PEC prot. 16779 del 01/07/2026 all'interno della quale lo scrivente ETC ha riscontrato la disponibilità dell'RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) ad avviare un tavolo tecnico per la condivisione e verifica degli elementi costituenti il Piano Economico Finanziario (PEF). Ciononostante, si è posto in evidenza che la tardiva ricezione della documentazione da parte del Gestore ha ridotto drasticamente i tempi

utili per l'analisi dei dati e per la conseguente predisposizione degli atti propedeutici all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026.

Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie, l'Ente ha comunicato formalmente che intendeva apportare d'ufficio specifiche detrazioni ai sensi dell'articolo 4.5 della Deliberazione ARERA 397/2025, al fine di allineare il Piano Finanziario agli importi effettivamente dovuti, nel rispetto delle condizioni di salvaguardia delle efficienze di costo e di conformità all'offerta economica di aggiudicazione della gara (art. 4.5, lett. a e b).

Nello specifico, la comunicazione quantifica le rettifiche apportate ai PEF grezzi presentati dalle società dell'RTI come di seguito dettagliato:

Annualità 2026: a fronte di un importo iniziale richiesto dai Gestori pari a € 2.655.722, viene applicata una detrazione complessiva di € 86.000;

Annualità 2027: a fronte di un importo iniziale richiesto dai Gestori pari a € 2.745.824, viene applicata una detrazione complessiva di € 124.708.

Infine, la nota fa salvo il diritto delle Società costituenti l'RTI di procedere alla fatturazione dei corrispettivi contrattualmente dovuti, specificando che l'Ente si riserva di valutare la sostenibilità di ogni eventuale successiva richiesta.

Alla richiesta non è stato fornito alcun riscontro da parte del Gestore: tuttavia quanto emerge dal tool di calcolo, opportunamente adeguato alle necessità connesse all'equilibrio economico finanziario, hanno consentito di completare la fase della validazione.

Gestore Comune di Trezzano sul Naviglio. In data 03/07/2026 con Determina n. 612 l'Ufficio Tributi del Comune di Trezzano sul Naviglio ha adottato la seguente documentazione:

- Schema dei costi Allegato 1 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025;
- Relazione esplicativa Allegato 2 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025;
- Dichiarazione di veridicità Allegato 4 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune dell'anno 2024 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale alla quota liquidata nel 2024 o, quanto meno, all'impegnato di competenza 2024 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi e per gli emolumenti del personale. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2024, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2024 ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "*Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale*" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF, non si rende necessario fornire alcuna spiegazione e si indica un driver pari al 100%, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato. La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata: si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata e adeguatamente definita nella motivazione.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base della superficie occupata dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente al recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2024, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali emesse nell'anno 2024 sia in conto competenza che a residuo. Di tale voce vengono poi considerati i soli incassi relativi alle omesse/infedeli dichiarazioni, mentre per gli omessi versamenti è possibile inserire la quota relativa agli interessi e sanzioni, laddove la stessa sia individuabile.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo del 60% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2024-2026 ed individuando la quota di accantonamento riferita all'entrata TARI dell'anno 2024 escludendo la componente relativa al recupero evasione TARI.

I crediti inesigibili riferiti alla TARI vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2024 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel Piano Finanziario viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

In base ai controlli sopra descritti, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa e contenente tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di adozione del Piano finanziario.

Pur nell'assenza di riscontro da parte del Gestore R.T.I., si ritengono tutti gli elementi ricevuti dai diversi Gestori coerenti rispetto all'equilibrio economico-finanziario complessivo della Gestione: con la presente lo scrivente, pur con le perplessità già sopra evidenziate, conferma il positivo esito dell'attività di validazione svolta.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-tutte le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-3:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- degli obiettivi di potenziamento del servizio.

L'art. 5.3 del MTR-3 disciplina il coefficiente CRI_a , il quale tiene conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-3:

$$CRI_a \leq 0.8 * K_a$$

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,8% annuo.

Gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Sigl a	Descrizione	Riferimento	2026	2027	2028	2029
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 480/2025	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	5,00%	3,00%	0,00%	0,00%
CRI_a	Coefficiente CRI	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			6,79%	4,79%	1,79%	1,79%

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

	2026	2027	2028	2029
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	3.992.741,03 €	4.263.344,11 €	4.352.460,33 €	4.389.665,04 €
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ_a	6,79%	4,79%	1,79%	1,79%
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	4.263.344,11 €	4.352.460,33 €	4.389.665,04 €	4.368.834,65 €
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	4.263.344,11 €	4.352.460,33 €	4.389.665,04 €	4.368.834,65 €

Appare verificata per tutte le annualità la formula descritta all’articolo 4 dell’Allegato A alla Deliberazione 397/2025, pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è disciplinato all’articolo 6 del MTR-3 il quale dispone che la determinazione sia effettuata dall’Ente territorialmente competente e corrisponda alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito mentre il valore di X_{com} corrisponde al valore offerto dall’aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUEff_{a-2} > Benchmark$	$CUEff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Per la determinazione di $X_{reg,a}$ le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUEff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2024 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 33,86 €cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all’articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch’esso all’annualità 2024: l’importo è pari a 28,94 €cent/kg. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

In merito alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, si considera la coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari; l’Ente Territorialmente Competente: in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell’intervallo $(-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$.

In merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, si considera la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente

avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$ – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R1 definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell'anno (a-2) risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.

Con riferimento al Comune di Trezzano sul Naviglio ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} = 0,00$$

emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga superiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato, per ciascuna annualità nella misura seguente:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio K_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito e il valore di $K_{com,a}$ corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, (nel caso del Comune di Trezzano sul Naviglio tale fattispecie non si verifica). I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

In merito al Grado di efficienza della gestione si fa riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} / Benchmark > 1,05$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra.

In merito ai livelli di qualità del servizio reso nell'anno $a=2026$, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, si attende un miglioramento dei processi gestiti per l'annualità 2026: in considerazione di ciò occorrerà posizionarsi nei quadranti inferiori della tabella di cui sopra. Con riferimento all'anno $a=2027$, l'Ente Territorialmente Competente, non riscontra analoghi miglioramenti dei livelli di qualità rispetto all'annualità precedente ed anche per tale annualità occorrerà posizionarsi nei quadranti superiori della tabella. Stante l'incertezza relativa alle annualità 2028/2029 si ritiene di considerare un consolidamento della qualità, salvo provvedere in sede di revisione biennale a differenti determinazioni.

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per le annualità del terzo periodo regolatorio è il seguente:

Obiettivi: consolidamento/miglioramento	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Miglioramento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
$Cueff_{a-2}/Bench_{a-2}$	1,170	1,171	1,250	1,276
SCHEMA REGOLATORIO	Schema III	Schema I	Schema I	Schema I

Il valore di K_a per le annualità 2026/2029 è individuato come segue:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	5,00%	3,00%	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già

intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Dal momento che i Gestori non hanno rappresentato tali maggiori oneri, lo scrivente non valorizza il coefficiente in oggetto.

5.2 Costi operativi incentivanti (COnew^{exp} e COI^{exp})

5.2.1 Componenti previsionali COnew

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componenti previsionali COI

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

approvare i valori indicati e pertanto non provvede alla loro imputazione all'interno del PEF unitario.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

5.3.1. Componente previsionale CTSA^{exp}

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.2. Componenti previsionali CO₁₁₆

L'Ente territorialmente competente conferma l'assenza di importi connessi alle componenti previsionali in parola.

5.3.3. Componenti previsionali CQ

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.4. Componente previsionale CO_{ANT}

Il Gestore R.T.I. valorizza la componente CO_{ant} per garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del CCNL e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni risultano altresì coerenti con gli indirizzi espressi dal tavolo interassociativo di settore (ANCI, UTILITALIA, ASSOAMBIENTE, CISAMBIENTE, ANEA) all'interno di una specifica "Nota applicativa - Rinnovo CCNL igiene urbana e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3" (All. A Nota applicativa rinnovo CCNL Anci-associazioni di categoria). Per le specifiche motivazioni che hanno portato alla valorizzazione di tale componente si rimanda alle Relazioni di accompagnamento delle Società costituenti il R.T.I..

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione nell'ambito dell'intervallo [0.2,0.9] e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di sharing (b_a) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{SC}). Sulla base delle valutazioni di cui al precedente periodo, il fattore di sharing b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Al fine della collocazione nel quadrante di cui alla suddetta matrice occorre considerare la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

Come già indicato al paragrafo 5.1.1, i valori sono così determinati:

$\gamma_{1,a} = 0,00$ (quindi posizionamento nella parte destra/sinistra della matrice);

$\gamma_{2,a} = 0,00$ (quindi posizionamento nella parte alta/bassa della matrice).

Sulla base dell'intervallo consentito (0,4-0,55] questo ETC stabilisce un valore di b_a pari a 0,55.

5.5 Cespiti e costi di capitale

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dai Gestori si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-3.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

Si dà atto, altresì, della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

5.6 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno dell'aggiornamento del PEF 2026-2029, con riferimento alle annualità del biennio 2026-2027, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

- Recupero conguaglio I^{2025} : è il conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2024 e il 2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.6 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I 2025 = 2% individuato dal precedente comma 8.6.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi e variabili, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi variabili anni 2026 e 2027

	2026					2027				
	Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl	IDEALSERVICE SOC. COOP.	0	Totale Gestori	Comune di Trezzano	Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl	IDEALSERVICE SOC. COOP.	0	Totale Gestori	Comune di Trezzano
a) eventuali rettifiche stabili dall'Autorità: $RC_{EST,TV,a}$				-					-	
b) Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CTSA_{ABD,TV}$ e i costi effettivamente sostenuti: $RC_{COABD,TV,a}$										
c) Recupero $CO_{ABD,TV} = RC_{COABD,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Recupero $CQ_{ABD,TV}$ (solo se a vantaggio degli utenti): $RC_{CA,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Recupero $CO_{ABD,TV}$ (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{COABD,TV,a}$										
f) Recupero $CO_{ABD,TV}$ (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{COABD,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei costi fissi dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2): $RC_{CAR,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità: $RC_{EST,TV,a}$										
i) Recupero conguaglio I^{2025} - parte variabile: $RC_{EST,TV,a}$				-			20.150		20.150	
j) Recupero conguaglio I^{2025} - parte variabile: $RC_{EST,TV,a}$										
k) Quota soggetta a efficientamento dei CCrd per mancato raggiungimento dell'obiettivo: $RC_{H,a}$										
l) Recupero della sovrappiù annualità pregresse - parte variabile: $RC_{C(T-Imax)}_{ABD,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$RC_{EST,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	20.150	-	20.150	-

Conguagli relativi ai costi fissi anni 2026 e 2027

	2026					2027				
	Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl	IDEALSERVICE SOC. COOP.	0	Totale Gestori	Comune di Trezzano	Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl	IDEALSERVICE SOC. COOP.	0	Totale Gestori	Comune di Trezzano
a) Eventuali rettifiche stabili dall'Autorità: $RC_{EST,F,a}$				-					-	
b) Recupero $CO_{ABD,F} = RC_{COABD,F,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Recupero $CQ_{ABD,F}$ (solo se a vantaggio degli utenti): $RC_{CA,F,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Recupero $CO_{ABD,F}$ (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{COABD,F,a}$										
e) Recupero $CO_{ABD,F}$ (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{COABD,F,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità: $RC_{EST,F,a}$										
g) Recupero conguaglio I^{2025} - parte fissa: $RC_{EST,F,a}$				-			7.575		7.575	
h) Recupero conguaglio I^{2025} - parte fissa: $RC_{EST,F,a}$										
i) Recupero differenza valori Wacc e SIC: $RC_{WACC,SIC,a}$	34.969	-	-	34.969	-	33.327	-	-	33.327	-
j) Recupero della sovrappiù annualità pregresse - parte fissa: $RC_{C(T-Imax)}_{ABD,F,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$RC_{EST,F,a}$	34.969	-	-	34.969	-	33.327	7.575	-	40.902	-

In merito ai calcoli sottesi alla valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I^{2025} , l'Ente Territorialmente Competente prende visione di quanto rappresentato dalle Società costituenti il Gestore R.T.I. all'interno delle rispettive Relazioni di accompagnamento predisposte e trasmesse allo scrivente, ritenendo quanto indicato ammissibile (con riferimento ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo del CCNL).

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., titolare della gestione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di pulizia del suolo pubblico all'interno della RTI, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.24
A) Valore della produzione	€ 117.994.106
B) Costi della produzione	€ 119.775.797
21) Risultato di esercizio	-€ 1.995.217
Totale Attivo patrimoniale	€ 77.366.185
A) Patrimonio Netto	€ 16.189.792
D) Debiti	€ 57.771.370
D4) Debiti verso banche	€ 23.246.117
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	21%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	75%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	30%

Dai dati sopra riportati, emerge una situazione economica (risultato negativo di esercizio) che presenta profili di criticità, ancorché occorra considerare che i suddetti valori fanno riferimento all'insieme dei servizi svolti dalla società, che non afferiscono al solo Comune di Cilavegna.

A fronte della situazione sopra descritta, la società non ha segnalato situazioni di particolare disequilibrio economico finanziario inerenti alla gestione per conto dell'ente ed ha comunque tratto i dati dal bilancio 2024 per la valorizzazione del PEF grezzo 2026.

Idealservice Soc. Coop., titolare della gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e spazzamento e lavaggio strade all'interno della RTI, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.24
A) Valore della produzione	€ 175.979.328
B) Costi della produzione	€ 173.817.668
21) Risultato di esercizio	€ 4.547.263
Totale Attivo patrimoniale	€ 155.534.490
A) Patrimonio Netto	€ 72.812.459
D) Debiti	€ 78.456.316
D4) Debiti verso banche	€ 34.322.581
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	47%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	50%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	22%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2024 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Trezzano sul Naviglio, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF dispone che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:*

a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;

b) corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure”.

Per quanto riguarda le detrazioni ex art. 4.5 proposte dal Comune di Trezzano sul Naviglio questo Ente Territorialmente Competente ritiene di procedere all'accettazione integrale con riferimento a quanto già esposto all'interno del PEF grezzo confermando che sia applicabile una detrazione di importo pari ad € 98.000 per l'anno 2026 e di € 71.000 per l'anno 2027.

Questo Ente Territorialmente Competente ha rilevato altresì, tenendo conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio, che sia applicabile una detrazione di importo pari ad € 86.000 per l'anno 2026 e di € 124.708 per l'anno 2027. La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore

comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune stesso.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Trezzano sul Naviglio, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 18.2 del MTR-3 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi all'interno del quadriennio 2026-2029.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Trezzano sul Naviglio, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.3 del MTR-3 di rimodulare, tra le annualità 2026-2029, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-3 aggiornato.



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2026 / 2128
Servizi Tributarî

OGGETTO: PEF TARI 2026/2029. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2026/2029 DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/07/2026

IL FUNZIONARIO
CARANNANTE ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2026 / 2128
Servizi Tributari

OGGETTO: PEF TARI 2026/2029. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2026/2029 DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 e dell'art. 147 bis , si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 06/07/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CARANNANTE ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)